

STATUTO
dell'Azione Cattolica Ticinese (ACT)

Premessa

I cristiani della comunità primitiva *si riunivano tra di loro regolarmente*, secondo uno stile comunitario ed ecclesiale che avevano appreso dal Signore Gesù Cristo e che egli aveva loro comandato. Troviamo un riferimento preciso nella Sacra Scrittura¹: “*Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere*”. Pilastri portanti di questo stile sono: la preghiera, la catechesi, i sacramenti, la vita fraterna, nonché il servizio nella carità.

L’Azione Cattolica intende proporre ai laici una possibilità di realizzare, nella propria esistenza di uomini e di donne nonché di cristiani e di cristiane, *questo ideale di vita ecclesiale*. Numerosi documenti pubblicati dal Concilio Vaticano II, dal Sinodo '72 della Diocesi di Lugano e dai sommi pontefici, nonché dal Magistero ordinario precedente il Concilio stesso, mettono in risalto la necessità e la qualità di questo stile ecclesiale².

Riportiamo qui, di seguito, le preziose *quattro note caratteristiche dell’Azione Cattolica*, che rileviamo dal Decreto conciliare *Apostolicam Actuositatem* al no. 20, le quali, *nel loro insieme*, sono costituenti e costitutive dell’Azione Cattolica:

- l’Azione Cattolica è associazione laicale, guidata da laici;
- in Azione Cattolica vi è una struttura comunitaria ed organica;
- in Azione Cattolica i laici collaborano direttamente con la gerarchia ecclesiastica;
- il fine immediato dell’Azione Cattolica è il fine apostolico della Chiesa stessa.

All’Azione Cattolica del Duemila, *il Papa Giovanni Paolo II* ha consegnato precise indicazioni per il cammino da intraprendere all’alba del Terzo Millennio. In particolare la invita a “prendere il largo” (“*Duc in altum*”³) su tre aspetti del suo essere e del suo agire⁴:

- Azione Cattolica, abbi il coraggio del tuo futuro!
- Azione Cattolica, sii nel mondo presenza evangelica!
- Azione Cattolica, abbi l’umile audacia di fissare il tuo sguardo su Gesù, per ripartire da lui!

In sintesi ha invitato l’Azione Cattolica a far propria la triplice consegna di *contemplazione, di comunione, di missione*⁵.

Attenta alla Rivelazione e al Magistero, in particolare a quello dei vescovi della diocesi di Lugano, attenti alla storia della Chiesa ticinese e pienamente inserita in essa, l’Azione Cattolica è sempre stata preoccupata di una presenza vera ed efficace: in fedeltà alla sua storia, *l’Azione Cattolica rinnova il proprio Statuto*⁶, con un occhio al nuovo secolo ed all’incipiente millennio.

¹ Atti 2,42-44. Cfr. anche Rm 16,3 e Fil 4,3. Si consideri anche la nota 33 della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* del Concilio Vaticano II.

² Ricordiamo qui il paragrafo 33 della Costituzione *Lumen Gentium* (“L’apostolato dei laici”), il paragrafo 15 del Decreto *Ad Gentes* (“La formazione della comunità cristiana-Introduzione”), il paragrafo 17 del Decreto *Christus Dominus* (“Forme particolari di apostolato”) e soprattutto il paragrafo 20 del Decreto *Apostolicam Actuositatem*, i richiami del *Catechismo della Chiesa Cattolica* (no. 900), l’Esortazione apostolica *Christifideles Laici* al paragrafo 30, nonché le numerose ed illuminanti indicazioni nei discorsi e nelle allocuzioni di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. Ricordiamo, inoltre, gli Atti del *Convegno diocesano dell’Azione Cattolica* tenutosi a Lugano l’8 ottobre 1989 e la *Lettera* del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana alla Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana (12 marzo 2002).

³ Cfr. Lc 5,4.

⁴ Discorso ai partecipanti all’Assemblea generale dell’Azione Cattolica Italiana del 26 aprile 2002, no. 4.

⁵ Cfr. Giovanni Paolo II a Loreto, nell’Angelus del 5 settembre 2004.

⁶ L’ultimo statuto valido risale al 1942.

Denominazione, natura e scopo

- 1 L'AZIONE CATTOLICA TICINESE (ACT) è la denominazione dell'associazione, senza scopo di lucro, costituita nella Diocesi di Lugano a norma dei canoni 298 e seguenti del *Codice di Diritto Canonico della Chiesa Cattolica Apostolica Romana* (CIC) ed ai sensi degli articoli 60 e seguenti del *Codice Civile Svizzero* (CCS).
- 2 L'ACT è un'associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica nonché in diretta collaborazione con la gerarchia ecclesiastica, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa (cfr. Decreto conciliare *Apostolicam Actuositatem* no. 20 e le quattro note caratteristiche ivi indicate).
- 3 L'impegno dell'ACT, essenzialmente religioso e pastorale, comprende:
 - l'*evangelizzazione* e la *santificazione* degli uomini e delle donne;
 - la *vita comunitaria e di amicizia* nella comunione ecclesiale;
 - la *formazione* cristiana delle coscienze; la formazione spirituale, intellettuale e umana alla fede cristiana; la formazione all'identità e responsabilità nell'associazione e nella Chiesa;
 - l'assunzione del *mandato* per impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed ambienti, ponendosi al servizio dell'intera collettività ticinese.

Sezione prima: ACT associazione di laici

Nell'AC "i laici, secondo il modo loro proprio, portano la loro esperienza e assumono la responsabilità nel dirigerla, nel ponderare le condizioni, nell'elaborazione ed esecuzione del piano di attività" (AA 20).

- 4 I laici che aderiscono all'ACT:
 - si impegnano ad una *formazione personale e comunitaria* che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità ed all'apostolato nella loro specifica condizione di vita;
 - collaborano alla *missione della Chiesa* con la loro responsabilità laicale: contribuiscono all'azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
 - si impegnano a *testimoniare* nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute, con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali.
- 5 Possono *aderire all'ACT* tutti i laici che sentono o accettano la chiamata a vivere secondo la natura e lo scopo dell'associazione, contribuendo a realizzarli. L'adesione è perso-

nale e si esprime in modo particolare attraverso la partecipazione attiva alla vita dell'associazione stessa: ogni settore dell'ACT stabilisce in proprio le modalità di iscrizione e di adesione, modalità previste dal *Regolamento di applicazione dello statuto*. Ogni aderente all'ACT contribuisce con la preghiera, con il sacrificio, con la formazione, con la condivisione e l'azione a realizzare lo scopo dell'associazione.

- 6** I laici fanno parte dell'ACT indipendentemente dall'età e dalle condizioni sociali, rendendo l'associazione *pienamente popolare* ed aperta ad ogni appartenenza sociale, proprio perché radicata nel tessuto sociale e familiare della realtà ticinese.

Sezione seconda: ACT corpo organico

Nell'AC "i laici agiscono a guisa di un corpo organico, così che sia espressa in modo più adatto la comunità della Chiesa e l'apostolato riesca più efficace" (AA 20).

- 7** L'ACT è chiamata, all'interno del tessuto ecclesiale, ad essere strumento di *comunione* fra le persone, i gruppi, i movimenti, le istituzioni, le parrocchie ed a favorire la comunione nella Diocesi. Suo scopo è di suscitare il senso di *corresponsabilità* fra tutte le istanze che hanno un ruolo nella Chiesa locale, a tutti i livelli, affinché il fine apostolico della Chiesa stessa possa essere sempre conseguito e rinnovato in modo efficace. L'ACT, al suo interno e nella propria organizzazione, si struttura come un *corpo organico*, atto a garantire la comunione e la corresponsabilità fra tutte le persone, i gruppi ed i settori.

- 8** I settori in cui si suddivide l'ACT sono AC Adulti e Famiglie, AC Giovani e AC Ragazzi.
- *AC Adulti e Famiglie (ACAF)*: con la distinzione tra "Adulti" e "Famiglie", a partire dai 30 anni o al più presto al momento del matrimonio.
 - *AC Giovani (ACG)*: con i "Giovanissimi", dai 14 ai 17 anni di età, e i "Giovani", dai 18 anni compiuti
 - *AC Ragazzi (ACR)*: con i "Ragazzi" fino al 13° anno compiuto.

- 9** L'ACT si struttura ed organizza a *livello* parrocchiale, zonale, vicariale, diocesano.

- 10** Oltre ai settori indicati nell'art. 8, fanno parte dell'ACT pure l'Unione Femminile Cattolica Ticinese (UFCT) e la Lega maestre e maestri cattolici. Può, inoltre, suddividersi in altri settori secondo le condizioni di vita o secondo l'ambiente in cui operano. I settori possono, a loro volta, suddividersi o aggregarsi secondo le esigenze. Possono, infine, aggregarsi anche realtà esterne all'ACT che però si riconoscono nella natura e nello scopo dell'ACT stessa e rispondono alle quattro note caratteristiche, prese nel loro insieme, contenute in *Apostolicam Actuositatem* no. 20.

- 11** Ciascun settore dell'ACT è chiamato ad elaborare un proprio *Regolamento di applicazione* di questo Statuto. Le realtà esterne mantengono il proprio *statuto*.
- 12** Ogni settore ed ogni realtà esterna ha un proprio *Gruppo di coordinamento* o *Comitato*. I relativi responsabili sono scelti ed eletti dagli aderenti al settore durante l'Assemblea generale degli aderenti e la loro nomina è ratificata dal Vescovo. Il diritto di voto e l'eleggibilità sono assegnati a partire dai 16 anni.
- 13** Ogni settore ed ogni realtà esterna elabora e gestisce:
- l'attuazione dei progetti pastorali;
 - i propri obiettivi specifici;
 - la propria struttura;
 - le proprie attività;
 - le proprie finanze con le relative revisioni.
- 14** *Gli organi* dell'ACT sono:
- l'Assemblea generale degli aderenti;
 - il Consiglio diocesano;
 - l'Ufficio di coordinamento;
 - l'Ufficio di revisione.
- 15** L'*Assemblea ordinaria generale degli aderenti* è convocata annualmente per lo svolgimento delle normali procedure statutarie, ossia verifica e approvazione del programma annuale, approvazione dei conti annuali, nomina dei revisori, ammissione di nuove realtà esterne e, ogni tre anni, per le elezioni dei responsabili. Le realtà esterne possono partecipare, senza diritto di voto, con una delegazione.
- 16** Il *Consiglio diocesano* è composto, in modo paritetico, dai responsabili dei singoli settori, eletti dall'Assemblea ordinaria. Le realtà esterne possono partecipare con un proprio delegato, avente diritto di voto. Si incontra di norma due volte all'anno. Compiti specifici del Consiglio diocesano sono:
- studiare e curare le iniziative dell'associazione diocesana;
 - verificare l'andamento generale dell'associazione;
 - garantire l'unitarietà di tutta l'associazione;
 - favorire la collaborazione tra i settori;
 - progettare ed organizzare le attività in comune tra i settori;
 - proporre il tema annuale;
 - eleggere e nominare, al proprio interno, il presidente, il vicepresidente ed il segretario generale;
 - proporre le modifiche statutarie.

- 17** Per attuare le decisioni del Consiglio diocesano e per coordinare le attività tra i vari settori è preposto l' *Ufficio di coordinamento*, costituito dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario generale dell'ACT, in rappresentanza dei settori, nonché dall'assistente generale. Si incontrerà regolarmente, ogni volta che è necessario; le persone sono in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta.
- 18** L'ACT ha un *segretariato* per svolgere i compiti amministrativi correnti.
- 19** Le nomine e le attività dell'ACT sono strutturate e coordinate *per triennio*.

Sezione terza: ACT e collaborazione con la gerarchia

Nell'AC "i laici agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un mandato esplicito" (AA 20).

- 20** L'ACT, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora *per libera scelta in un rapporto diretto con la gerarchia*, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione fra laici, clero e vescovi.
- 21** Nell'ACT i *sacerdoti assistenti* partecipano alla vita dell'associazione e dei suoi settori, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico, nonché promuovere l'unità. Il sacerdote assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'associazione.
- 22** Il sacerdote assistente è nominato per ciascun settore (a livello diocesano, vicariale, zonale e parrocchiale) dall'autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell'associazione e dei rispettivi gruppi di coordinamento. Un sacerdote è inoltre nominato dal Vescovo *assistente generale* di tutta l'associazione. A livello diocesano, gli assistenti di settore e l'assistente generale costituiscono il *Collegio degli assistenti*.

Sezione quarta: ACT e fine apostolico della Chiesa

Nell'AC "fine immediato dell'associazione è il fine apostolico della Chiesa, cioè l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza" (AA 20).

- 23** L'esperienza associativa e l'attività apostolica dell'ACT hanno come primo impegno *la presenza ed il servizio nella Chiesa locale*, svolti in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali, alla cui elaborazione e realizzazione l'ACT partecipa. A tal fine l'ACT, nel limite delle sue possibilità effettive, offre il suo contributo agli organismi pastorali della Chiesa locale ed universale. Presta analogamente il suo servizio agli organismi parrocchiali, zonali o vicariali. L'ACT promuove l'impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.
- 24** L'ACT si impegna anche a livello svizzero, in particolare con altre associazioni che possiedano la stessa natura e perseguano lo stesso fine apostolico. L'ACT è membro permanente del *Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC)*.

Disposizioni generali

- 25** *L'anno amministrativo* segue l'anno civile e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 26** Ogni eventuale *modifica del presente Statuto* deve essere approvata dall'Assemblea generale degli aderenti e diventa operativa dopo la ratifica del Vescovo.
- 27** I *Regolamenti di applicazione* dell'associazione diocesana e dei vari settori sono approvati dal Consiglio diocesano. Anche le modifiche ai regolamenti di applicazione dei diversi settori sono di competenza del Consiglio diocesano.
- 28** L'associazione potrà *essere sciolta* solo con la decisione dell'Assemblea generale degli aderenti e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aderenti presenti e votanti. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio viene messo a disposizione del Vescovo di Lugano pro tempore per analoghe attività pastorali della Diocesi di Lugano.
- 29** Quali *norme suppletorie*, ossia per quanto non previsto dal presente Statuto, fanno stato i canoni citati del CIC e le norme imperative suppletorie del CCS.
- 30** L'ACT è consacrata al S. Cuore di Gesù ed ha come patroni S. Carlo Borromeo, S. Ni-

colao della Flüe, il beato Pietro Berno, la Beata Gianna Beretta Molla, la Serva di Dio Armida Barelli ed il beato Pier Giorgio Frassati.

31 Il presente Statuto è approvato, riservata la ratifica del vescovo.

Biasca, il 21 novembre 2004

Firme...

